

Proc. N. 969 – 1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Claudio Tedeschi	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 969-1/2023 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avvocato Roberto Cefaloni, predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'avvocato Federica Sordini gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Forense di Roma, con atto depositato il 30 giugno 2023 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 30 giugno 2023 e iscritto al n. 969 – 1 /2023 P.U. **[REDACTED]** **[REDACTED]** esponeva quanto segue. Con istanza depositata in data 25 novembre 2022 (prot. 23192 del 2022), presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento



Forense di Roma, aveva chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. In data 28.11.2022, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava l'avv. Federica Sordini per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata in data 01.12.2022. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'avv. Cefaloni, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

Il signor [REDACTED] afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento determinata dalla perdita del lavoro tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tale squilibrio trova la propria causa, nella crisi dell'attività imprenditoriale svolta dall'istante, di vendita all'ingrosso e assistenza di macchine per la ristorazione, chiusa il 31 luglio 2019 (società poi cancellata l'08 agosto 2018).

A causa di quanto in precedenza descritto è stato difficile per l'odierno debitore, che peraltro versa in precarie condizioni di salute, pianificare i rientri bancari (relativi al mutuo ipotecario), nonché a provvedere al pagamento dei debiti di natura fiscale e previdenziale (debiti verso l'Agenzia delle Entrate; INPS, INAIL, Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio, Comune di Roma). L'incalzare dei debiti ed il venir meno delle risorse per farvi fronte ha ridotto il sig. [REDACTED] (attualmente in cerca di occupazione) in una situazione di sovraindebitamento non superabile se non ricorrendo alla liquidazione controllata.

In ordine alla situazione patrimoniale il ricorrente riferiva quanto segue.

Il sig. Conti è titolare del diritto di proprietà relativamente ad un appartamento e box auto, siti in [REDACTED] di complessivi 212 mq convenzionali; l'appartamento è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma (RM), al foglio n. 1050 part.



816, sub 4, z.c.6, categoria A/3, classe 3, consistenza 7.5 vani, r.c. € 1.258,86; il box auto è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma (RM) al foglio n. 1050, part. 816, sub. 501, z.c. 6, categoria C/6, classe 10, consistenza 37 mq, superficie catastale totale 38 mq, r.c. 108,92.

Sugli immobili sopradescritti la Banca UCB spa (successivamente denominata BNP Paribas Personal Finance spa e oggi incorporata in Banca Nazionale del Lavoro spa) ha avviato ad ottobre 2018 la procedura di pignoramento immobiliare dinanzi il Tribunale civile di Roma (rubricato con R.G.E. n. 1711/2018, sez. IV imm., Dr.ssa Iappelli) nell'ambito del quale in data 28 .4.2023 vi è stata l'assegnazione dell'immobile oggetto di pignoramento alla [REDACTED] per € 170.000,00; il prezzo non risulta ad oggi versato.

L'odierno ricorrente è titolare del diritto di proprietà dei seguenti beni mobili registrati: vettura [REDACTED], immatricolata nel maggio 2015 e alimentata a gasolio, acquistata usata dopo diversi passaggi di proprietà, del valore di circa € 11.000,00/12.000,00, in base all'interrogazione del sito Quattroruote e i principali motori di ricerca specializzati.

Non vi sono crediti da lavoro o di altra natura da incassare, essendo l'istante disoccupato e privo di altre fonti di reddito personali. La società [REDACTED] è cessata, come da visura storica camerale e ricevuta di cancellazione dal Registro Imprese in data 08.08.2018. Non risultano altre partecipazioni o cariche in capo all'indebitato.

-che con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi -pag. n. 10 e pag. n. 11 rel. part. - documentate dalle dichiarazioni allegate all'istanza:

1) VELA OBG Srl (all.16) (fondiario garantito da ipoteca immobiliare) € 294.930,42;

- 2) Agenzia Entrate Riscossione (all. 33) (di cui € 189.560,43 assistito da privilegio generale su mobili) € 230.288,11;
- 3) Agenzia Entrate (all.32) € 5.187,49;
- 4) Aequa Roma -Imu 2017 (all. 26) € 583,98;
- 5) Aequa Roma - Imu 2018 (all. 26) € 319,57;
- 6) Aequa Roma -Imu 2019 (all. 26) € 191,35;
- 7) Aequa Roma Tasi 2017 (all.26) € 69,22;
- 8) Aequa Roma Tasi 2018 (all.26) € 29,29;
- 9) Aequa Roma -Imu 2021 (all. 26) € 2.954,18;
- 10) Aequa Roma Tari 2019/2021 (all. 26) € 2.497,07;
- 11) Aequa Roma Tari 2017-2018 (all. 26) € 2.006,22;
- 12) Tasse automobilistiche Reg. Lazio (all.27) € 903,24;

e così per complessivi € 539.960,14. Oltre € 8.318,00 e IVA (detratto l'acconto di € 750,00 compresa l'iva già versato), quale saldo compenso per l'Organismo di Sovraindebitamento Forense di Roma; nonché € 3.754,00, oltre spese e accessori di legge, per l'assistenza prestata dall'Avv. Roberto Cefaloni.

Attualmente il sig. [REDACTED] è in cerca di occupazione. Dall'anno 2022 risiede presso l'abitazione della di lui madre sita in [REDACTED] che di fatto provvede alle spese essenziali di vita quotidiana dell'istante; mentre nell'immobile oggetto di pignoramento sono rimasti a vivere la moglie e i tre figli.

Dalla mancanza di reddito percepito, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:



- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;

-la nomina di un liquidatore dei beni;

-di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto:

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria dei ricorrenti oltre che *'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII'* a firma del *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* avv. Federica Sordini.

Negli ultimi tre anni, il sig. [REDACTED] non ha avuto redditi e questo giustifica l'assenza di dichiarazioni fiscali. Non sono presenti altri redditi. Ciò giustifica la mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi prescritte dall'art. 39 CCII

2.

Risultando, la residenza stabilita in [REDACTED] ciò, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal sig. [REDACTED] nel ricorso e convalidato dal *'gestore della crisi'* nella propria relazione, della mancanza di un reddito, nonché del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato.

La relazione redatta dal *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* avv. Federica Sordini, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità della



documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

3.a

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig.

[REDACTED] (c.f. CNTMSM64L05H501U) residente in [REDACTED]

[REDACTED], richiesta con ricorso depositato il 30 giugno 2023;

-nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;

-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'Avv. Federica Sordini;

-ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

-ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed in particolare appartamento e box auto, siti in [REDACTED] di complessivi 212 mq convenzionali; l'appartamento è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma (RM), al foglio n. 1050 part. 816, sub 4, z.c.6, categoria A/3, classe 3, consistenza 7.5 vani, r.c. € 1.258.86; il box auto è identificato al Catasto Fabbricati del Comune di

Roma (RM) al foglio n. 1050, part. 816, sub. 501, z.c. 6, categoria C/6, classe 10, consistenza 37 mq, superficie catastale totale 38 mq, r.c. 108,92;

-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;

-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

-dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 novembre 2023

La giudice relatrice

Dott.ssa Barbara Perna

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

